N. 218 R. Sen.

Sent. N. 230

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele terzo per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia ha pronunciato la seguente

Sentenza

Visti gli atti contro l'on: Senatore Passerini conte Napoleone, fu Pietro, nato in Firenze il 23 marzo 1862, e Sbraci Michele, fu Alessandro, nato a Castellina e Torri (Firenze) il 18 maggio 1870; in ordine al reato di omessa denuncia, previsto e punito dagli artt 5 e 7 del Decreto luogotenenziale 20 maggio 1916 N. 654 sul conferimento del grano.

per avere l'on. Passerini come proprietario, e lo Sbraci come agente dei beni dell'on. Passerini, omesso di denunciare, nel termine prescritto di giorni cinque, al Segretario del Comune di Lorenzana le alienazioni di grano in quantità, nel complesso, superiore ai venti quintali, fatte in quel Comune in giorni non precisati dall'agosto al novembre 1916;

Viste le requisitorie del Ministero Pubblico con le quali chiede che si dichiari non luogo a procedimento contro il Senatore Passerini per mancanza di qualsiasi indizio di reità e si rimetta, me gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria

per gli ulteriori provvedimenti;

Udita la relazione del Commissario Delegato Senatore Di Vico;

Attesochè dagli atti emerge che, nella circostanza di tempo e luogo indicate, una certa quantità di grano venne alienata senza che consti della relativa denuncia al Segretario del Comune; ma, d'altra parte, dai concordi risultamenti dell'istruttoria è rimasto accertato che l'on. Passerini, proprietario dei beni ai quali erano addetti un amministratore ed altri agenti, fu assolutamente estraneo all'avvenuta alienazione, di cui non ebbe nemmeno notizia;

Attesochè l'art. 5 dell'anzidetto Decreto luogotenenziale, mentre stabilisce che tutte le alienazioni di grano, quando singolarmente o nel loro complesso abbiano raggiunto la quantità di venti quintali, debbono essere denunciate, pone però l'obbligo della denuncia a carico dell'alienante, di colui, cioè, che di fatto attua il negozio giuridico dell'alienazione nell'interesse e nome proprio o di altri, come è stato anche riconosciuto dalla giurisprudenza interpretativa;

Attesochè, ciò stante, non essendo l'on. Passerini l'alienante e non spettando quindi a lui l'obbligo di denunciare l'alienazione del grano, alla quale non partecipò in alcun modo, è evidente che egli non ha commesso il fatto che forma oggetto del procedimento, nè vi ha concorso;

Attesochè tale dichiarazione di proscioglimento non può estendersi allo Storaci, derivando essa da circostanze esclusivamente proprie all'on. Passerini, non già da causa obiettiva che tolga il fondamento giuridico di una imputazione comune al Senatore e all'estraneo.

Per questi motivi

Visti gli articoli 12 e 34 del regolamento giudiziario del Senato e 274 del codice di procedura penale,

Dichiara

quanto all'on. Senatore Passerini non farsi luogo a procedimento per non aver commesso il fatto, né avervi concorso; e quanto allo Sbraci rimette gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria per gli ulteriori provvedimenti.

Così deciso in Roma il 12 aprile 1920.

A. Mele Presidente
Di Vico Segretario
A. Perla
G. Petrella
Blaco
C. Sandrelli
Caporali

Fontana Cane